DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1979

per l'attuazione in Italia (regione Umbria) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(79/549/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 20 e 31 luglio 1978 e il 9 marzo 1979, il governo italiano ha notificato :

— la legge della regione Umbria del 5 giugno 1978 concernente « legge 10 maggio 1976 n. 352 di attuazione della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate » ;

— la legge regionale del 19 giugno 1978 « Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972 nella regione dell'Umbria » ;

— una dichiarazione del governo regionale del 9 marzo 1979 concernente l'attuazione delle leggi citate ;

considerando che, a norma del combinato disposto degli articoli 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle summenzionate leggi della regione Umbria, se le regolamentazioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE (5) e 76/964/CEE (6), rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge comunicatale del 5 giugno 1978 soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che gli articoli 1-23 della legge 19 giugno 1978 rispondono, tenuto conto della dichiarazione del governo regionale del 9 marzo 1979, ai presupposti ed alle finalità della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che gli articoli 24-36 della legge 19 giugno 1978 rispondono ai presupposti ed alle finalità della direttiva 72/160/CEE e gli articoli 37-52 rispondono ai presupposti ed alle finalità della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che la legge 5 giugno 1978 risponde, tenuto conto della dichiarazione del governo regionale del 9 marzo 1979, ai presupposti della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto delle legge 5 e 19 giugno

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.
(6) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

1978 della regione Umbria, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

2. La legge 5 giugno 1978 della regione Umbria risponde ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alla misura di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente